

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1485 del 26/03/2018
Oggetto	DPR 2013 59 - DITTA REAMAR SRL NEL COMUNE DI MESOLA - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTO 4245 DEL 30 GIUGNO 2014
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1554 del 26/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisei MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 27599/2017/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società "REAMAR s.r.l." con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di depurazione molluschi e commercio prodotti ittici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 4245 del 30.06.2014.

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 20.09.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. 10975 del 27.09.2018, della Società "REAMAR s.r.l.", nella persona di Tugnolo Virginio, in qualità di Legale Rappresentante della Società, con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4245 del 30.06.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare la sede legale e l'allacciamento diretto alla pubblica fognatura di un nuovo scarico domestico, che comporta la modifica della planimetria e delle prescrizioni riportate nell'atto sopracitato per la matrice "scarichi idrici";
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine

massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- *Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;*
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4245 del 30.06.2014, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la documentazione integrativa della Società “REAMAR s.r.l.”, richiesta con nota ArpaE P.G. n. 11202 del 03.10.2017, e trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 21.02.2018 (assunta al P.G. n. 2156 del 21.02.2018), riguardante la tipologia dello scarico ed il pagamento spese istruttorie;
- Vista la presa d'atto della società CADF S.p.A. alla variante non sostanziale apportata allo schema dell'impianto fognari, espressa con nota prot. n. 26748 del 01.12.2017, ed inoltrato dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 09.03.2018 (assunta al P.G. n. 3003 del 12.03.2018);
- Vista la Visura della Camera di Commercio di Ferrara riguardante la Società “REAMAR s.r.l.”, effettuata da ArpaE in data 26.03.2018;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4245 del 30.06.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia, valutata come non sostanziale ;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 4245 del 30.06.2014**, adottata dalla Provincia, per la **modifica non sostanziale dell'attività di depurazione molluschi e commercio prodotti ittici**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola, alla **Società "REAMAR s.r.l."**, C.F e P.IVA n. 01831340383 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11, come di seguito indicato:

- la nuova sede legale della Società “REAMAR s.r.l.” è ubicata nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11;

- I punto 1 – 2 - 3 delle prescrizioni “Scarichi idrici” lettera A, dell'autorizzazione atto n. 4245 del 30.06.2014 vengono sostituiti con i seguenti:

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di via Manifattura a Bosco della Mesola nel Comune di Mesola sono i seguenti:

- di acque reflue industriali e di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), contrassegnato con una linea rossa posizionata sul lato sinistro della planimetria;

- di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), contrassegnato con la linea rossa posizionata sul lato destro della planimetria;

- di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), contrassegnato con la linea fucsia;

- di acque di seconda pioggia e meteoriche di dilavamento, contrassegnati con una linea azzurra, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce “Allegato A - PF2018”.

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella dei valori limite di emissione per scarichi di classe B e C in pubblica fognatura (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”), nei pozzetti di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali e prime piogge, contrassegnati con le lettere “pc”, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce “Allegato A - PF2018”.

3. La realizzazione della rete fognaria per la raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia indicata nella planimetria denominata “Allegato A - PF2018”, deve essere comunicata tempestivamente dalla società “REAMAR s.r.l.” alla società C.A.D.F. S.p.A. all'ARPAE Ferrara e ad ArpaE Ferrara.

- La planimetria denominata "Allegato A", allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto e denominata "Allegato A - PF2018".

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4245 del 30.06.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara, alla quale va unita la presente nota quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla Provincia, al Servizio Tecnico del Comune di Mesola ed alla società CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**